

Trento, 23 gennaio 2019

Comunicato stampa

Bollette gas - Dal 1° gennaio 2019 prescrizione ridotta da 5 a 2 anni anche per le fatture del gas

Come ha reso noto ARERA qualche settimana fa, anche per le bollette del gas, dal 1° gennaio 2019, nel caso di rilevanti ritardi nella fatturazione **per responsabilità del venditore o del distributore**, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.

La riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni era stata già introdotta per le forniture elettriche dallo scorso 1° marzo, in attuazione della Legge di bilancio 2018.

Al fine di offrire una maggiore trasparenza sugli importi “prescrittibili” e per rendere più agevole ai clienti esercitare i propri diritti, i venditori **saranno tenuti a emettere una fattura separata** contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni.

In alternativa, tali importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti.

In ogni caso **i venditori sono tenuti ad informare l'utente** della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format (disponibile anche sul proprio sito e presso eventuali sportelli fisici) che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare, nonché ad indicare un recapito postale, fax o un indirizzo email a cui inviare tale comunicazione.

Inoltre, gli importi oggetto di prescrizione **dovranno essere automaticamente esclusi** dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito come modalità di addebito.

Nel caso di presunta responsabilità attribuibile al cliente, del ritardo di fatturazione di consumi risalenti a più di due anni, il venditore dovrà invece indicare nella bolletta l'ammontare degli importi relativi a tali consumi - che devono essere pagati -, nonché i motivi della presunta responsabilità del cliente e le modalità per inviare un eventuale reclamo al venditore.

Qualora il venditore rinunciasse autonomamente ai crediti prescrittibili, dovrà unicamente fornirne adeguata informativa al cliente.

Fonti: delibera (ARERA) 569/2018/R/com, Legge di bilancio 2018 (legge 205/2017)